
Legge regionale 13 giugno 2018, n. 30

Clausola valutativa dell'Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.

(Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 20.06.2018)

INDICE

PREAMBOLO

Art.1 Clausola valutativa. Inserimento dell' articolo 3 bis nella l.r. 42/2015 .

Art. 2 Disposizione transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, e l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità);

Considerato quanto segue:

1. È necessario prevedere un adeguato strumento di valutazione dell'Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, è pertanto necessario l'inserimento di una clausola valutativa all'interno della l.r. 42/2015 che monitori il processo di costituzione e le eventuali criticità emerse in fase di prima attuazione. Oltre a ciò, risulta necessario prevedere l'invio di una relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni siano utili a valutare i risultati raggiunti e le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'attuazione dell'intervento;

Approva la presente legge

Art.1

Clausola valutativa. Inserimento dell' articolo 3 bis nella l.r. 42/2015 .

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità), è inserito il seguente:

“ Art. 3 bis Clausola valutativa

1. Il comitato di indirizzo dell'Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

a) l'attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l'avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2;

b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1;

c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione. ”.

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, il presidente del comitato di indirizzo invia una relazione alla commissione consiliare competente per materia in cui è evidenziato lo stato di complemento del processo di costituzione dell'Osservatorio e le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.